



Giappichelli  
Temi del  
Diritto

## IL PROCESSO PENALE

diretto da Alfredo Gaito e Giorgio Spangher

TOMO II

# La giustizia penale differenziata

## I procedimenti speciali

Coordinato da Ciro Santoriello



**G. Giappichelli** Editore



Grandi  
Tempi del  
Diritto

TOMO II

## IL PROCESSO PENALE

diretto da **Alfredo Gaito e Giorgio Spangher**

# La giustizia penale differenziata

## I procedimenti speciali

Coordinato da **Ciro Santoriello**



**G. Giappichelli** Editore

© Copyright 2010 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO. 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-1416-1 (Due tomii indivisibili)



Stampa LEGO S.p.A. - Lavis (TN)

Fotocopia per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume testuale o di periodico, dentro pagamento alla Siae del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato fra Siae, Aie, Sns e Cna, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTRI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da questo personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 10% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da ANDO, via posta, n. 2, 20121 Milano, telefono 02-80.95.06, e-mail: [ando@ando.it](mailto:ando@ando.it).

## INDICE

AUTORI

pag

XVII

### SEZIONE TERZA

#### L'ANALISI DEI PROCEDIMENTI SPECIALI *INTUITU PERSONAE O RATIONAE MATERIAE*

##### CAPITOLO PRIMO

##### PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

*di Vincenzo Cumi*

###### Sezione I

###### LE REGOLE GENERALI DEL PROCEDIMENTO

|   |    |
|---|----|
| 1. L'evoluzione storica della magistratura oscuraria nel nostro ordinamento   | 3  |
| 2. Origini della riforma della magistratura oscuraria   | 3  |
| 3. L'approdo alla L. 21 novembre 1991, n. 374 e la nascita del Giudice di pace con funzioni penali                                    | 7  |
| 4. Il modello del procedimento penale davanti al Giudice di pace  | 10 |
| 5. Le funzioni penali del Giudice di pace: principi e regole  | 12 |
| 6. Il procedimento per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato introdotto dalla L. 13 luglio 2009, n. 94 | 14 |

## Sezione II I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

1. Le figure introdotte dal d.lgs. n. 274/2000
2. Il Pubblico Ministero
3. Il Giudice di pace

39

39

21

## Sezione VI IL GIUDIZIO DIBATTITIVO

1. I principi generali
2. Definizioni e termini
3. La definizione del reato
4. Le regole del giudizio
5. La sentenza

## Sezione III LE REGOLE SULLA COMPETENZA

1. La competenza per materia
2. La competenza per ricorso
3. La competenza determinata da cessione
4. Riunione e separazione dei processi
5. La prescrizione dei testi di competenza del Giudice di pace

23

27

27

29

31

## Sezione VII IL REGIME DEL RICORSO

1. Principi generali
2. L'appello
3. Il rinvio per sentenza

## Sezione IV LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1. I principi generali
2. L'attività della polizia giudiziaria
3. L'attività e le funzioni del magistrato del Pubblico Ministero
4. L'iscrizione della notizia di reato
5. La durata del procedimento con il provvedimento di archiviazione
6. La chiusura delle indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale
7. Il potere del Giudice di pace di assumere prove non rinvocabili
8. La citazione a giudizio
9. La disciplina della citazione a giudizio in casi di urgenza introdotta con la l. n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza)

34

36

39

40

41

43

44

45

47

## Sezione VII IL PROCEDIMENTO PENALE

1. Principi generali
2. Il procedimento

### CAPITOLO SECONDO PROCEDIMENTO PENALE RESPONSABILITÀ CRIMINALE

#### 1. Considerazioni generali

## Sezione V L'ISTITUTO DEL RICORSO IMMEDIATO DELLA PERSONA OFFESA

1. Principi generali dell'istituto
2. Contenuto dell'atto
3. Le regole del procedimento
4. Le cause di immisurabilità e il controllo sulla non manifesta infondatezza del contenuto del ricorso
5. L'intervento del magistrato del Pubblico Ministero
6. Proseguimento del Giudice
7. L'udienza di comparsazione

45

46

46

47

47

49

51

## Sezione I CENNI IN TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI

1. I soggetti
2. I criteri
3. Le persone
4. Il territorio
5. I criteri
6. La colpa

|   | pag. |
|---|------|
| <b>Sezione VI</b>   |      |
| <b>IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE</b>   | 58   |
| 1. I principi generali  | 58   |
| 2. Definizioni alternative del procedimento   | 61   |
| 3. La definizione del procedimento mediante obbligo   | 66   |
| 4. Le regole del dibattimento   | 67   |
| 5. La sentenza  | 71   |
| <b>Sezione VII</b>  |      |
| <b>IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI</b>   | 75   |
| 1. Principi generali  | 75   |
| 2. L'appello  | 75   |
| 3. Il ricorso per cassazione  | 82   |
| <b>Sezione VIII</b>   |      |
| <b>IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE</b>  | 85   |
| 1. Principi generali dell'esecuzione e peculiarità del sistema  | 85   |
| 2. Il procedimento di esecuzione delle sanzioni inflitte dal Giudice di pace  | 86   |
| <br><b>CAPITOLO SECONDO</b>   |      |
| <b>PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA<br/>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COLLETTIVI</b>  |      |
| <i>di Carlo Santoriello</i>   |      |
| 1. Considerazioni introduttive  | 89   |
| <b>Sezione I</b>  |      |
| <b>CENNI IN TEMA DI PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ<br/>DEGLI ENTI</b>   | 94   |
| 1. I soggetti giuridici destinatari della nuova disciplina  | 94   |
| 2. I criteri di imputazione della responsabilità all'ente sul piano oggettivo. A)<br>Le persone finanche che tengono la condotta delinquosa. B) Il resto commes-<br>to nell'interesse o a vantaggio dell'ente | 96   |
| 3. I criteri di imputazione della responsabilità all'ente sul piano soggettivo. C)<br>La colpa di organizzazione dell'ente  | 101  |

4. Le sanzioni a carico dell'ente. A) Profili generali. B) Le sanzioni pecuniarie  
5. Le sanzioni a carico dell'ente. C) Le sanzioni interdittive  
6. Le sanzioni a carico dell'ente. D) La pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca  
7. Seque: La confisca per equivalente nell'ambito del procedimento nei confronti degli enti collettivi

106  
112  
118  
126

13. B) Le misure  
14. C) Il processo  
le misure di controllo  
15. D) La non  
16. E) L'impostazione  
17. Il giudicamento  
zione del  
procedimento  
18. I sintesi specifiche  
19. La regola  
20. Le impostazioni  
21. La fase e

## **Sezione II LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

140  
146  
146  
146

## **CAPITOLO TERZO PROCEDIMENTI DI RIFIUTAZIONE**

- di Daniela Cicali
1. Peculiarità  
2. Peculiarità  
3. Competenza  
4. Procedimento  
5. Condanne

## **Sezione III LA DISCIPLINA DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COLLETTIVI**

151  
151  
151  
154  
162  
162  
164  
170  
172

## **CAPITOLO QUARTO PROCEDIMENTI CLANDESTINI**

di Acciari

1. Profili

1. Le disposizioni generali in tema di procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni agli enti collettivi. L'equiparazione dell'ente all'impresa
2. La competenza del giudice penale e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio verso l'ente. Riunione e separazione dei procedimenti e le possibili cause di incompetenza del giudice penale
3. La rappresentanza dell'ente nel giudizio
4. La costituzione in giudizio dell'ente collettivo e l'assistenza tecnica dell'ente
5. La disciplina delle notificazioni all'ente
6. L'instruzione della notizia dell'illecito amministrativo e le indagini preliminari nel procedimento contro gli enti
7. Le dichiarazioni del legale rappresentante dell'ente fra interrogatorio dell'imputato o indagato e la deposizione testimoniale
8. L'archiviazione ed i controlli sulla condotta del Pubblico Ministero
9. La contestazione dell'illecito e l'udienza preliminare
10. L'admissibilità della costituzione di parte civile
11. Le misure cautelari. Considerazioni introduttive
12. Ai) Le misure cautelari interdittive

176  
188  
191  
195  
202  
205

## **Sezione I PROCEDIMENTI**

1. Il ruolo

|  |      |
|--|------|
|  | pag. |
| 13. B) Le misure cautelari patrimoniali  | 211  |
| 14. C) Il procedimento di applicazione, sostituzione, revoca ed estinzione delle misure cautelari  | 215  |
| 15. D) La nomina del commissario giudiziale  | 225  |
| 16. E) L'impugnazione dei provvedimenti cautelari  | 227  |
| 17. Il giudizio ordinario verso gli enti collettivi. A) Profili generali e la sospensione del procedimento. B) Le vicende modificative dell'ente nella fase processuale. C) Le pronunce terminative del procedimento | 229  |
| 18. I titi speciali  | 240  |
| 19. La regola di giudizio nel processo nei confronti degli Enti collettivi   | 248  |
| 20. Le impongonozioni  | 258  |
| 21. La fase esecutiva  | 261  |

**CAPITOLO TERZO****PROCEDIMENTO PER I REATI IN TEMA DI SMALTIMENTO  
DI RIFIUTI IN AREA NAPOLETANA***di Daniele Cesari*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Premessa                              | 267 |
| 2. Peculiarità della disciplina speciale | 270 |
| 3. Competenza                            | 274 |
| 4. Procedimento cautelare                | 280 |
| 5. Conclusioni                           | 286 |

**CAPITOLO QUARTO****PROCEDIMENTO PER I REATI DI IMMIGRAZIONE  
CLANDESTINA***di Annunziata Coccarello*

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 1. Profili generali | 291 |
|---------------------|-----|

**Sezione I****PROCEDIMENTO PENALE ED ESPULSIONE AMMINISTRATIVA**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Il nulla osta all'espulsione da parte della s.g.: precedenti normativi e natura giuridica | 296 |
|--|-----|

|   | Pag.       | Roma |
|---|------------|------|
| 2. L'autorizzazione al rientro di cui all'art. 17 t.u. ed il permesso di soggiorno per motivi di giustizia  | 301        |      |
| 3. La sentenza di non luogo a procedere: l'art. 13, comma 3 <i>quater</i> e l'art. 10 bis t.u.  | 304        |      |
| <b>Sezione I<br/>L'ESPULSIONE E L'ALLONTANAMENTO QUALI MISURE DI SICUREZZA</b>  | <b>309</b> |      |
| 1. Profili processuali dei "moavi" artt. 235 e 312 c.p.   | 309        |      |
| 2. Regime sanzionatorio delle ipotesi di reato in materia di immigrazione: la libertà personale dell'immigrato, ipotesi di arresto e superfluità dello stato di flagrante                   | 313        |      |
| 3. Tratti collegati all'espulsione ed il giudizio direttissimo "atipico"  | 322        |      |
| 4. L'espulsione quale sanzione sostitutiva e misura alternativa alla detenzione   | 326        |      |
| <b>Sezione II<br/>DIRITTO ALL'INTERPRETE E TRADUZIONE DEGLI ATTI</b>  | <b>333</b> |      |
| <b>CAPITOLO QUINTO<br/>PROCESSO PENALE MILITARE</b><br><i>di Gaetano Renaldi</i>  |            |      |
| 1. Il processo penale militare: tra formule definitive e scopi dell'accertamento  | 339        |      |
| 2. La giurisdizione penale militare ed i diritti fondamentali: i principi della Costituzionalità  | 340        |      |
| 3. Segue. Le norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona ed al processo penale   | 344        |      |
| 4. Fondi di cognizione e "criteri di relazione" tra procedura penale comune e militare: successione di leggi, antinomie e soluzioni del "diritto vivente" tra specialità e complementarietà | 347        |      |
| 5. Il processo penale militare: tra tradizione e spirito riformista   | 352        |      |
| 6. Lineamenti di ordinamento giudiziario militare: tra opzioni costituzionali e disciplina vigente  | 354        |      |
| 7. Gli organi giudiziari militari   | 355        |      |
| 8. Segue. Il pubblico ministero militare  | 357        |      |
| 9. La giurisdizione penale militare: profili oggettivi e soggettivi   | 364        |      |

|  | pag. |
|--|------|
| 10. Segue. Giurisdizione penale militare, appartenenti a Forze armate straniere ed alle Forze armate NATO        | 370  |
| 11. I profili di specialità del processo penale militare in tempo di pace: criteri per una "esplorazione minima" | 373  |
| 12. Segue. La richiesta di procedimento del Comandante di corpo  | 375  |
| 13. Segue. Le regole sulla competenza per territorio   | 385  |
| 14. Segue. La polizia giudiziaria militare   | 389  |
| 15. Segue. Le c.d. disposizioni autonome dei codici militari   | 392  |
| 16. Segue. La concessione tra procedimenti   | 392  |
| 17. Segue. La parte civile nel processo penale   | 396  |
| 18. Segue. Le misure cautelari coercitive  | 398  |
| 19. Segue. Il procedimento per decreto   | 401  |
| 20. La giurisdizione penale militare in tempo di guerra: "regole minime"   | 404  |
| 21. Verso il giusto processo penale militare   | 409  |

## CAPITOLO SESTO

### PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

*di Silvia Asturite*

|  |     |
|--|-----|
| 1. La giustizia minorile fra esigenze di differenziazione e giusto processo                          | 411 |
| 2. I riferimenti normativi, tra interventi della Corte costituzionale e fonti sovranazionali         | 415 |
| 3. I principi generali della giurisdizione minorile  | 418 |
| 4. I soggetti processuali. Il minore: l'accertamento dell'età e della sua personalità                | 422 |
| 4.1. L'assistenza al minore  | 425 |
| 4.2. La specializzazione degli organi della giustizia minorile                                       | 427 |
| 5. La libertà personale: peculiarità del sistema cautelare minorile                                  | 431 |
| 5.1. Le misure precautelari: a) l'arresto in flagranza   | 434 |
| 5.2. b) il fermo di indizio da delitto   | 437 |
| 5.3. c) l'accompagnamento a seguito di flagranza   | 438 |
| 5.4. L'esecuzione delle misure precautelari: modalità di attuazione e altri controlli                | 439 |
| 5.5. Le misure cautelari: tassatività e criteri di scelta  | 442 |
| 5.6. Le misure obbligatorie: prescrizioni, permanenza e collocamento in comunità                     | 445 |
| 5.7. La custodia cautelare   | 448 |
| 6. Epiloghi decisori differenziati: la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità | 453 |
| 6.1. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto                                  | 457 |

|   | Pag. |
|---|------|
| 6.2. La sospensione del processo e messa alla prova                                     | 462  |
| 7. La limitata applicazione di riti alternativi al dibattimento                         | 468  |
| 8. L'udienza plenaria   | 473  |
| 9. Il dibattimento  | 480  |
| 10. Il regime delle imputazioni nel rito minorile: peculiarità ed aspetti programmatici | 484  |
| 10.1. Il giudizio d'appello   | 488  |
| 11. Le misure di sicurezza  | 491  |
| 11.1. L'applicazione provvisoria  | 495  |
| 11.2. Il procedimento   | 496  |
| 11.3. Esecuzione e altri controlli  | 499  |

## CAPITOLO SETTIMO PROCEDIMENTO PER I REATI MINISTERIALI

*di Pasquale Dell'Anna*

|   |     |
|---|-----|
| 1. Peculiarità natura del Collegio "ministeriale"   | 503 |
| 1.1. La peculiarità della natura giurisdizionale del Collegio   | 503 |
| 1.2. La possibile inconfigurabilità quale organo giurisdizionale  | 514 |
| 1.3. La necessità di una qualificazione dell'organo alla stregua della sua peculiare sfera di operatività                                     | 519 |
| 2. Le indagini del Collegio per i reati ministeriali  | 523 |
| 2.1. Il ruolo del Procuratore della Repubblica nel procedimento   | 523 |
| 2.2. L'indagine del Collegio ministeriale: Presupposti e limiti   | 525 |
| 2.3. Il tribunale dei ministri quale organo di rilevanza costituzionale   | 529 |
| 2.4. L'indebito richiamo ai poteri spettanti al Pubblico ministero  | 533 |
| 2.5. Presupposti e limiti per l'esercizio dell'attività di indagine del Collegio prima dell'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere | 536 |
| 3. L'autorizzazione a procedere ministeriale  | 540 |
| 3.1. Peculiarità dell'autorizzazione a procedere ministeriale   | 540 |
| 3.2. L'autorizzazione parlamentare per i reati "ministeriali" quale ipotesi di incriminazione autonoma  | 543 |
| 3.3. Autorizzazione ministeriale e discrezionalità della valutazione parlamentare   | 544 |
| 3.4. La questione della discrezionalità tecnica e la specificità degli interessi presunti nell'autorizzazione ministeriale                    | 548 |
| 4. Scrutinari ministeriali e procedimento parlamentare  | 555 |
| 4.1. Il procedimento successivo all'autorizzazione  | 562 |
| 4.1.1. Procedimento ministeriale e azione penale  | 562 |

4.2. Naz...  
4.3. Pre...  
4.4. Su...

## CAPITOLO OTTO IMMUNITÀ PENALI IN...

*di Maria Flavia...  
...*

- Prem...  
2. Le im...  
3. Le leg...  
4. Divisi...  
carich...  
5. La se...  
6. Novit...  
lo Sta...  
7. La se...  
8. Prop...  
caric...  
9. La L...  
pari...

## CAPITOLO L'UTILIZZO NELL'E...

*di Sandro...  
...*

- Se...  
2. Pri...  
3. Ma...  
4. Le...  
app...

|  | PAG. |
|--|------|
| 4.2. Natura dell'attività successiva all'autorizzazione e soggetti legittimati | 571  |
| 4.3. Procedimento ministeriale e udienza preliminare                           | 573  |
| 4.4. Successivo sviluppo del procedimento ministeriale                         | 582  |

## CAPITOLO OTTAVO

### IMMUNITÀ, PREROGATIVE E SOSPENSIONI DEI PROCESSI PENALI IN FAVORE DELLE PIÙ ALTE CARICHE ISTITUZIONALI

*di Maria Flora Febbraro*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Premessa  | 587 |
| 2. Le immunità. Caratteri generali   | 588 |
| 3. Le leggi di attuazione dell'art. 68 Cost.   | 593 |
| 4. Divieti e sospensioni in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato: l'art. 1 della L. n. 140/2003 | 602 |
| 5. La sentenza della Corte cost. n. 24/2004  | 605 |
| 6. Novità in materia di sospensione dei processi penali per le alte cariche dello Stato: la L. n. 124/2008                         | 616 |
| 7. La sentenza della Corte cost. n. 262/2009   | 623 |
| 8. Proposte alternative e prospettive di riforma in tema di processi penali a carico delle alte cariche dello Stato                | 631 |
| 9. La L. 7 aprile 2010, n. 31 ("Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza")                                    | 642 |

## SEZIONE QUARTA

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

## CAPITOLO PRIMO

### L'UTILITÀ DELLA CATEGORIA DI PROCEDIMENTI SPECIALI NELL'ESEGESI NORMATIVA E NELLA PRATICA OPERATIVA

*di Sandro Fürfaro*

|   |     |
|---|-----|
| 1. Scopo del processo, diversità di modelli processuali e qualità di giudizio             | 649 |
| 2. Principi fondamentali, regole del processo e relative gerarchie                        | 658 |
| 3. Modello del processo e fenomeni devianti   | 670 |
| 4. Legittimazione della deviazione e deviazioni sostenibili: una prospettiva di approccio | 680 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 5. | Deviazioni sostenibili e sistema codificato                 | 62 |
| 6. | Le deviazioni insostenibili nel codice: aspetti particolari | 63 |
| 7. | Oltre il codice: leggi particolari e deviazioni sostenibili | 64 |

**CAPITOLO SECONDO**  
**I PROCEDIMENTI SPECIALI TRA SPINTE ALL'OMOLOGAZIONE**  
**ED ESIGENZE DI DIFFERENZIAZIONE**

di Filippo Raffaele D'Onaci

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Il treno tra efficienza e garanzia   | 71 |
| 2.   | Dalla tendenziale unità alla pluralità di modelli  | 71 |
| 3.   | Esigenze di accelerazione processuale tra specialità, ordinarietà e residua<br>lità: l'ordinario che si fa speciale                | 72 |
| 4.   | Pluralità delle forme di accertamento e principio di uguaglianza   | 72 |
| 5.   | I moduli alternativi nella prospettiva del "giusto processo"   | 72 |
| 6.   | I riti che derogano alle regole gnoseologiche ed epistemologiche della Co-<br>segnazione. Verso una proceduralizzazione della pena | 73 |
| 7.   | I limiti della compatibilità imposti dal contraddittorio   | 73 |
| 8.   | I procedimenti alternativi con rinuncia al contraddittorio ed esigenze di<br>unitarietà delle regole di accertamento               | 73 |
| 8.1. | Il giudizio abbreviato   | 73 |
| 8.2. | Il rito monitocio  | 74 |
| 8.3. | L'applicazione di pena su accordo delle parti  | 74 |
| 8.4. | Il procedimento di oblazione   | 74 |
| 9.   | Conclusioni  | 74 |

**CAPITOLO TERZO**

**LO STANDARD MINIMO DEL GIUSTO PROCESSO  
NEI PROCEDIMENTI SPECIALI**

di Alfredo Gaito e Carlo Fiorio

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | I limiti di tolleranza alle deroghe del metodo del giusto processo: fra effi-<br>cacia e garanzia               | 75 |
| 2. | Giudici speciali e premialità: pena congrua ed effettiva?   | 76 |
| 3. | L'indebita commissione di procedimenti eterogenei e il rischio dell'elusio-<br>ne delle regole sulla competenza | 77 |
| 4. | Il diritto alla pubblicità dell'udienza nel patteggiamento e nel giudizio ab-<br>breviato                       | 78 |

|   | pag.    |
|---|---------|
| 5. L'effettività del contraddittorio nel giudizio abbreviato  | 769     |
| 6. La motivazione della sentenza patteggiata: accertamento di responsabilità e tecniche redazionali | 772     |
| 7. Il sistema delle impugnazioni  | 776     |
| <br><b>BIBLIOGRAFIA</b>   | <br>781 |
| <br><b>INDICE DELLA GIURISPRUDENZA</b>  | <br>823 |
| <br><b>INDICE ANALITICO</b>   | <br>839 |

## CAPITOLO SETTIMO

# PROCEDIMENTO PER I REATI MINISTERIALI

di Pierpaolo Dell'Anno

**SOMMARIO:** 1. Peculiare natura del Collegio "ministeriale". - 1.1. La peculiarità della natura giurisdizionale del Collegio. - 1.2. La possibile inconfigurabilità quale organo giurisdizionale. - 1.3. La necessità di una qualificazione dell'organo alla stregua della sua peculiare sfera di operatività. - 2. Le indagini del Collegio per i reati ministeriali. - 2.1. Il ruolo del Procuratore della Repubblica nel procedimento. - 2.2. L'indagine del Collegio ministeriale. Presupposti e limiti. - 2.3. Il tribunale dei ministri quale organo di rilevanza costituzionale. - 2.4. L'indebito richiamo ai poteri spettanti al Pubblico ministero. - 2.5. Presupposti e limiti per l'esercizio dell'attività di indagine del Collegio prima dell'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere. - 3. L'autorizzazione a procedere ministeriale. - 3.1. Peculiarità dell'autorizzazione a procedere ministeriale. - 3.2. L'autorizzazione parlamentare per i reati "ministeriali" quale ipotesi di scrinianza autonoma. - 3.3. Autorizzazione ministeriale e discrezionalità della valutazione parlamentare. - 3.4. La questione della discrezionalità tecnica e la specificità degli interessi protetti nell'autorizzazione ministeriale. - 3.5. Scrinianti ministeriali e procedimento parlamentare. - 4. Il procedimento successivo all'autorizzazione. - 4.1. Procedimento ministeriale e azione penale. - 4.2. Natura dell'attività successiva all'autorizzazione e soggetti legittimati. - 4.3. Procedimento ministeriale e udienza preliminare. - 4.4. Successivo sviluppo del procedimento ministeriale.

**Peculiare natura del Collegio "ministeriale".**

**La natura giurisdizionale del Collegio.**

Il termine "Collegio ministeriale" fonda anzitutto sull'ipotesi di cui all'art. 71, cost. n.

1/1989, del quale devono preliminarmente essere approfondate le effettive caratteristiche, trattandosi del soggetto cui, prima dell'eventuale fase parlamentare volta a deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, spetta, pressoché in esclusiva, la gestione del procedimento e soprattutto ai sensi dell'art. 9 della citata legge costituzionale, la decisione sulla necessità o meno di un intervento parlamentare.

Pensato, la natura dell'organo di cui all'art. 7 della l. cost., sembra in realtà, nonostante differenti affermazioni giurisprudenziali e dottrinali, non essentivamente chiarita dall'art. 96 Cost., secondo cui il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Ed invece, il riferimento contenuto nella norma alla giurisdizione ordinaria, seppure espresso, viene ad essere correlato sul piano temporale al presupposto costituito dall'intervenuta autorizzazione a procedere, con la conseguenza che, essendo l'intervento autorizzatorio parlamentare subordinato ai sensi dell'art. 8 l. cost. n. 1/1989, proprio ad una deliberazione del Collegio di cui all'art. 7 della medesima legge, è evidente come il riferimento contenuto nell'art. 96 Cost. appaia, già sul mero piano letterale, totalmente irrilevante nell'operazione interpretativa diretta a definire la natura giuridica di tale Collegio.<sup>10</sup>

Un'interpretazione spesso non ritenuta tale che ha contribuito ad alimentare le dispute di natura dottrinale che sono sorte in ordine alla natura di tale Collegio è d'una sua peculiare collocazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Ad iniziare, questo riferimento ai modelli giudiziari offerti definitivamente dalla Costituzionalità, si è anzitutto affermato, per la verità soprattutto in relazione all'immediata competenza attribuita al Collegio per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della l. cost. n. 1/1989, aggiustando proprio in ragione di questa sua immediata compe-

<sup>10</sup> Cfr. sentenza Corte costituzionale, 30 luglio 1994, n. 14, sic. De Lorenz, in Giur. It., 1994, IV, p. 394, che, pur riconoscendo l'interdizione dell'autorizzazione, ritiene che "l'ordinaria giurisdizione è stata sostituita da quella ministeriale, dall'art. 96 della Costituzione, in seguito alla legge costituzionale n. 1 del 1989".

<sup>11</sup> Cfr. sentenza Corte costituzionale, 26 aprile 1995, n. 10, sic. De Lorenz, in Giur. It., 1995, IV, cd. 370, p. 394, che, pur riconoscendo l'interdizione dell'autorizzazione, ritiene che "infine, l'autorizzazione ministeriale, introdotto dalla legge cost. n. 1 del 1989, nel disciplinare l'ordinaria giurisdizione ordinaria" (cfr. nota 10).

<sup>12</sup> Cfr. sentenza Corte costituzionale, 26 aprile 1995, n. 10, sic. De Lorenz, in Giur. It., 1995, IV, cd. 370, p. 394.

le effettive  
le fasi par-  
procedere,  
prattutto ai  
a necessità

sembra in  
inali<sup>1</sup> non  
dente del  
200 sotto-  
urisdizio-  
a o della  
zionale.  
one ordi-  
porale al  
e, con la  
e subor-  
zione del  
ferimen-  
e, total-  
t-natura

ntare le  
z. Colle-  
ridifico.  
ittoria-  
ità so-  
o per i  
, n. 1/  
ompe

Così  
è stato  
eguito

cessa, verrebbe ad integrare una ipotesi di giudice straordinario, la cui istituzione è vietata dall'art. 102 Cost.

Tutto ciò, evidentemente, avendo riferimento a quella eccezione di giudice straordinario inteso come quel peculiare organo istituito dopo l'instaurazione di una determinata controversia e proprio in vista della risoluzione della medesima<sup>2</sup>.

Secondo col. per i procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale, già atti siano trasmesi al Procuratore della Repubblica, perché abbiano applicato le norme previste dalla legge costituzionale medesima.

Sulla nozione di giudice straordinario, tra gli altri: S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, in G. AMATO-A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1994, p. 721; C. COSENTI, *Diritto costituzionale italiano*, Torino, 1966, pp. 369-370; G. COCCIADEI, *Sul concetto di giudice straordinario preconcordato per legge e di giudice straordinario nella nostra Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 200; P. RUSCIGNO, *Corsso di diritto pubblico*, Bologna, 1990, p. 307; G. VIGHOCCEI-G. GHETTI, *Corsso di diritto pubblico*, Milano, 1991, p. 297; A. PEGONIUSCO, *Sul art. 102*, in *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1994, *La Magistratura*, art. 101-103, il quale ben sottolinea come, per molto tempo sia stata ritenuta essere il divieto di istituzione di giudici straordinarie quello di sottrarsi al giudice preconcordato per legge. In particolare, secondo parte della dottrina, il divieto di istituzione di giudice straordinario starebbe a significare l'esclusione di una via istituzione successivamente al sorgere della controversia sulla quale tale giudice è chiamato a pronunciarsi (così, tra gli altri, e per tutti: L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1991, p. 498, nota 22). Secondo diversa interpretazione, invece, giudici straordinari, non sarebbero solo quelli che si susseguiscono al sorgere di una controversia ma, anche, quelli istituiti successivamente ma, sola per la trattazione di casi particolari (così, anche in questo caso a meno di esemplificativo: S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, cit., p. 632; G. VIGHOCCEI-G. GHETTI, *Corsso di diritto pubblico*, cit., p. 297).

Il divieto invece relativo al principio del giudice naturale preconcordato per legge, per quanto riguarda la natura e la preconstituzione, tra gli altri: G. COCCIADEI, *Sul concetto di giudice straordinario*, cit., p. 382 ss.; G. FOGGANTI, *Storia del diritto processuale penale*, I, 1960, p. 317; C.A. JEWELL, *Some aspects of the constitutional basis of the prosecution*, 30 (1951), p. 649; A. TIRIBALDI, *La nuova Costituzione come fonte diretta di norme penali*, L, p. 28; N. PISANTI, *La genesi del "giudice naturale" nella costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, p. 414; V. VICINI, *L'eliminazione del giudice e la sostituzione del giudice naturale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 244.

Il giudice naturale critico sul fatto di esistere "magistratura". Da gli ultimi richiamati concetti, Ugo La Malfa, *Il ruolo del giudice e delle autorità concordate nella giurisdizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 1062; G. COCCIADEI, *Il rapporto delle vertenze del giudice ed i giudici straordinari*, in *Corsso di diritto pubblico*, Milano, 1969, p. 405; P. CORDEBO, *Concordato per legge*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 1079; G. VIGHOCCEI-G. GHETTI, *La competenza narrante*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 1089; C. COSENTI, *La giurisdizione concordata*, Milano, 1996, p. 58 ss.; C. COSENTI, *La giurisdizione concordata*, in *Giurisprudenza penale*, Milano, 1996, p. 102-104. Per tutta panoramica sui giudici straordinari e sulla loro sostituzione delle rispettive opere, si veda la monografia di G. VIGHOCCEI-G. GHETTI, *La giurisdizione concordata e il principio nell'ordinamento*

Appare, peraltro, indubbio, a prescindere dal significato effettivamente attribuibile all'espressione "giudice straordinario" e considerando come "minimo comune denominatore" delle interpretazioni sul medesimo, l'azione dell'organo successivamente al materializzarsi delle controversie, come, in considerazione dell'essere "l'organo in questione competente per una categoria di reati astrattamente individuata e non trattandosi" esclusivamente, "di un giudice istituito *ad hoc* per fatti già verificatisi, ma competente anche per tutti quelli dello stesso tipo che dovessero verificarsi in futuro", certamente esclusa deve ritenersi la legittimità di una simile classificazione<sup>1</sup>.

Anche la questione relativa alla possibilità di inclusione del Collegio di cui all'art. 71 cost. n. 1/1989 nell'ambito dei giudici speciali<sup>2</sup>, apparirebbe, per come almeno già in parte evidenziato, risolubile sulla base della semplice lettura della normativa interessata, anzitutto di rango costituzionale.

Ed invero, non può anzitutto non essere considerato come la Costitu-

<sup>1</sup> Vedi *costituzionalità*, I, Milano, 1981, p. 137 ss.; G. SPANGER, *La revisione del giudizio*, I, *Problemi teorici e pratici di legittimità costituzionale*, Milano, 1984, pp. 274-274.

Rilev. perdipiù M. OLIVETTI, II, 2: *Tribunale dei minori all'esame del C.S.M.* Osservazioni riguardo ad alcune "notizie su questo", in *Gmar. cost.*, 1993, p. 1522 che, ove si ritiene che il paradosso di cui all'art. 25 richieda non solo "la precostituzione legale dell'organo giudicante sullo stesso illecito, la naturalità di esso, intesa come sua indissolubile e ineguale qualificazione fissata delle competenze" (per tale ultima incertezza ovviamente non è più in uso, per ultimo richiamato), il divieto contenuto in tale dispositivo costituzionale vorrebbe dunque ad assorbire quello di "istituire giudici straordinari per fatti già verificatisi" (non evidenziate). La giurisprudenza costituzionale, tuttavia, ha sempre ritenuto rispettato il principio del divieto di istituire giudici straordinari sulla base della legge, anche se in relazione ai processi già in corso, cioè, in relazione al giudice competente, giacché tale modus operandi sarebbe contrarie alla disciplina generale in riferimento a una più ampia e complessiva ripartizione delle competenze (v. art. 27, 1987, in *Gmar. cost.*, 1987, p. 1553) Assoluto, invece, il divieto di istituire giudici straordinari per fatti non ancora avvenuti, quale opererebbe un divieto generale di determinare, con la legge, il giudice competente della ragione di controversia, anche se questa non è ancora definita (così Corte cost., sentenza n. 88

<sup>2</sup> *Il giudice ordinario all'esame del C.S.M.*, cit., p. 1523.

<sup>3</sup> *Il giudice ordinario e il giudice speciale*, N.

<sup>4</sup> *Il giudice ordinario e il giudice speciale*, III, Torino, 1982, p. 1064 ss.; M. VA-

<sup>5</sup> *Il giudice ordinario e il giudice speciale*, VII, Torino, 1982, p. 1079 ss.; G. VESCI-

pion, per il tramite dell'art. 102, secondo cui sono ordinari i "magistrati scelti dalle norme sull'ordinamento giudiziario", sembra aver regolato la questione relativa all'utilizzabilità del criterio soggettivo ovvero di quello oggettivo per la individuazione dei criteri caratterizzanti il giudice speciale rispetto a quello ordinario, riferendosi al primo e specificamente alla collocazione dell'organo all'interno dell'ordine giudiziario, secondo i dettami che lo regoleggiano<sup>4</sup>.

In questa prospettiva, pertanto, vista la composizione del Collegio, ai sensi dell'art. 7 l. cost. n. 1/1989, con magistrati "in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore", nonché l'istituzione del Collegio medesimo "presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio", appare difficile pervenire all'affermazione di una specialità dell'organo di cui si discute, ove si consideri come secondo quanto già esattamente osservato, sarebbe francamente assurdo "ipotizzare un giudice speciale composto da soli magistrati ordinari".

Sembra potersi, dunque, affermare una "ordinarietà" che, peraltro apparirebbe anche confermata dall'interpretazione cui, per la distinzione costituzionale tra giudici ordinari e speciali, sembra aver aderito la Corte costituzionale, allorquando ha inteso fondarla sul "collegamento" fra organi ordinari ed il Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo delle giurisdizioni speciali siano caratterizzate da organi, si svolgenti analoghe funzioni ma comunque diversi, se è vero che non può non dirsi innegabile però componenti del Collegio il collegamento con l'organo di apprezzo<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Per il criterio oggettivo, G. CHIOWENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Nov. 1954, p. 102, che definisce ordinario il giudice che "ha fatto di giurisdizione sua propria, per la generalità delle persone che vi sono sottese, se presenti come generali"; considerando speciali quegli organi cui sono attribuite controversie "tra categorie definite". Per il criterio soggettivo, già nel vigore della legislazione antenore alla Carta Costituzionale P. CALDANORI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1944, riconosce che l'art. 102 Cost. apica indubbiamente l'costituzionalismo" il criterio stesso, M. OLAZZANI, *Il diritto processuale ordinario*, cit., p. 1524.

<sup>5</sup> Ad esempio, avendo riconosciuto che nonostante le norme statutarie del C.S.M., cit., p. 1526.

Per quanto riguarda invece l'interpretazione dei criteri oggettivi, vedi G. SARTORIUS, *Le istituzioni del diritto processuale civile*, II, LX ed., Padova, 1976, p. 29 ss. In dotti

dice per l'udienza preliminare, secondo cui, la disposizione art. 11, comma 2, l. cost. n. 1/1989, nella parte in cui prevede per gli ulteriori gradi del procedimento e per le imputazioni, l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, starebbe proprio a confermare l'impossibilità tecnico-giuridica di "ritagliare" spazio utile alla figura del giudice per l'udienza preliminare, che residuerebbe, in sostanza, significativamente, come l'unico organo giurisdizionale del procedimento regolato dalle norme del codice del 1988, non espressamente richiamato dalla legge costituzionale<sup>10</sup>. Orbene, giova al riguardo, infatti, osservare che:

Orbene, giova al riguardo, infatti, osservare che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, e dall'evidente "forzatura" inserita nella richiamata interpretazione interpretativa, proprio nella più volte evidenziata ottica di una "necessità" "al minimo" delle deroghe rispetto al procedimento ordinario, la previsione da ultimo richiamata non possa ritenersi avere altra funzione diversa da quella di esprimere, rispetto alla necessità, per il resto, in costante e specifica previsione costituzionale, di una rigorosa applicazione delle regole codicistiche<sup>16</sup>, il rifiuto di qualsivoglia altra "eccezione", oltre a quelle in precedenza desumibili dalle norme alla stregua di alcune richiamate interpretazioni giurisprudenziali e comunque al-più esclusivamente intese per certi fasci di indagine.

Solo ancora una volta, riferendosi alle sentenze giuste in linea di incompatibilità dei vari atti normativi interni, dicono l'autore raccontare che la previsione era esattamente quella di stabilire degli obblighi disciplinari militari, per il solo motivo che si era ritenuta che i due obblighi fossero opposti.

